

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 22 dicembre 2019 alle ore 10,00 presso la sede legale in via Berlinguer, 201 a Soliera (MO) si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "ARCI SOLIERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 21 dicembre 2019 alle ore 08,30 l'assemblea è andata deserta, non avendo raggiunto il quorum costitutivo necessario.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Modifica e approvazione dello statuto sociale in base alle norme previste dal "Codice del Terzo Settore" D.Lgs. n. 117/2017 e alle norme sullo sport dilettantistico di cui all'art. 90 della L.289/2002 e successive richieste del CONI.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea, il Presidente Angelo Flammia, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Andrea Rossi, che accetta.

Il presidente chiede che siano messe a verbale le modalità con le quali si è proceduto alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto sociale; le votazioni sono state effettuate secondo le modalità previste dal regolamento e alla presenza degli scrutatori la cui nomina è stata approvata dall'apposita assemblea ordinaria svolta in 2ª convocazione il 17 novembre 2019 con il seguente O.DG. :

- illustrazione dei contenuti del nuovo Statuto sociale
- illustrazione e approvazione del regolamento contenente le procedure per l'approvazione del nuovo Statuto sociale
- la nomina degli scrutatori e la definizione dei luoghi per la collocazione dei due seggi elettorali

In sintesi la procedura è stata la seguente:

- dal 20/11 al 26/11/2019 entro le ore 23,00 i soci hanno avuto la possibilità di fare osservazioni e/o proposte di modifica alla bozza di Statuto messo a disposizione presso i due seggi predisposti: uno presso la palestra di Via Arginetto, 440 e l'altro presso la sede del Circolo in via E. Berlinguer, 201
- il regolamento prevedeva che il voto potesse essere espresso dal 27/11 fino alle ore 11,00 del 22/12/2019, alla presenza di almeno 1 scrutatore.

Alle ore 11,00 gli scrutatori, raccolte le schede votate, hanno proceduto al loro conteggio, dichiarato l'esito e raccolto la votazione per alzata di mano dei presenti e hanno consegnato il conteggio alla presidenza.

Alle ore 11,30 il Presidente constatata la validità dell'assemblea procede alla lettura del risultato della votazione :

- su 425 soci aventi diritto hanno votato 225 soci di cui 222 a favore del nuovo Statuto, 1 socio ha espresso un voto contrario e n.3 soci si sono astenuti e pertanto, a norma dell'art.16 dello statuto vigente che prevede che per la modifica dello statuto sociale occorre la presenza di un terzo dei soci aventi diritto, il nuovo Statuto viene approvato;

Si ribadisce inoltre che l'associazione intende iscriversi al futuro Registro Unico del Terzo Settore e mantenere anche la sua qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica rispettando le normative del CONI e dei suoi organismi; perciò lo statuto è stato adeguato al Codice del Terzo Settore D.Lgs.117/2017 e all'art. 90 della L. 289/2002 e alle successive delibere del CONI.

Lo statuto completo e definitivo è approvato.

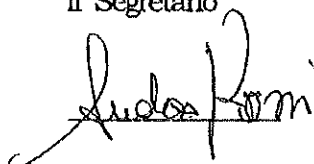
Lo Statuto allegato al presente verbale, è sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Il Presidente, legale rappresentante, è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro

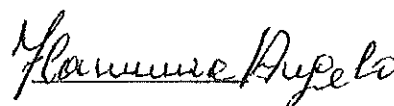
in misura fissa e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82, rispettivamente ai commi 3 e 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto l'associazione è regolarmente iscritta nel registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al N.753 con atto d'iscrizione regionale n. 1347 del 04/03/1999.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 12.00.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE

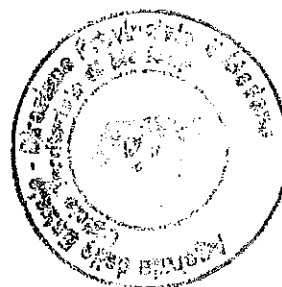
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

13 FEB. 2020

Registrato il
al n° 894 Data 3
Corrisposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO ACCARELLI

IL FUNZIONARIO
Valentina Scalfise



ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle norme previste dal Codice del Terzo Settore il D.Lgs.117/2017 e successive modificazioni, nonché all'art. 90 della L. 289/2002 in materia di sport dilettantistico, è costituita, un'associazione di promozione sociale, di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di:

"ARCI SOLIERA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA"

abbreviabile in **"ARCI SOLIERA APS e SD"**

qui di seguito denominata "Associazione".

Essa ha sede a Soliera (MO), e potrà istituire sedi secondarie, secondo le esigenze delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione fra i soci, e si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali.

L'Associazione ha durata illimitata.

Con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in via principale svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;**

- **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- **Organizzazione e gestione delle attività turistiche d'interesse sociale, culturale;**
- **Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**
- **Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;**
- **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

L'Associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

DIVISIONE SPORTIVA – FINALITA'

ART. 2 – L'Associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo, per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi d'utilità generale e di solidarietà.

Essa intende rivolgere le proprie attività sportive dilettantistiche a bambini, adolescenti, giovani e adulti, nelle seguenti discipline:

- Ginnastica: attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, ginnastica per tutti, ginnastica ritmica e artistica
- Scacchi
- Scherma
- Pallacanestro
- Judo
- Calcio: calcio da sala a 5, a 7 e a 11
- Danza sportiva
- Atletica leggera: nordic e fitwalking.

Potranno essere praticate altre discipline non specificamente elencate, ma riconosciute dal CONI, e sempre attraverso l'affiliazione alle Federazioni e dagli Enti nazionali riconosciuti dal CONI.

ART. 3 – L'Associazione è affiliata alle Federazioni e agli enti Nazionali riconosciuti dal CONI quali: U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale). Essa si obbliga ad adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti Nazionali sportivi, e potrà chiedere l'iscrizione in specifici albi di settore.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI e della CIO, e a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si propone di:

- promuovere corsi didattici per l'avviamento allo sport,
- corsi di formazione e di aggiornamento e perfezionamento per gli operatori sportivi,
- svolgere le attività anche in forma agonistica e competitiva;
- gestire impianti sportivi e servizi di ristoro per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche in convenzione e collaborazione con gli enti pubblici ed enti privati;
- organizzare campi o centri estivi per bambini e ragazzi, anche in convenzione con gli Enti

- Pubblici, a carattere sportivo e nelle discipline riconosciute dal CONI;
- organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e sociale.

DIVISIONE RICREATIVA e CULTURALE - FINALITA'

ART. 5 – L'Associazione svolge attività aggregative, ricreative, sociali e culturali, e intende svolgere qualunque attività che possa aggregare le persone attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, eventi, conferenze a tema, manifestazioni; tali attività potranno essere organizzate in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, e saranno rivolte prevalentemente ai propri soci e loro familiari conviventi, e ai tesserati.

Solo a titolo esemplificativo essa organizza attività quali tombola, cene sociali, serate danzanti, concerti, spettacoli teatrali, etc., corsi di musica per bambini, ragazzi e adulti.

Essa aderisce all'ASSOCIAZIONE ARCI Nazionale le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, e si impegna ad adottarne la tessera nazionale per i propri soci; pertanto, potrà esercitare, in modo strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e svolte nei confronti dei soci, familiari e conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività:

- la somministrazione di alimenti e bevande;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a carattere sociale e culturale.

ART. 6 – L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

ALTRE ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 7 – L'Associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, potrà esercitare attività di natura commerciale, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

Tali attività saranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

ART. 8- L'Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro, in quanto i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto delle proporzioni consentite dalle normative vigenti in materia.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

SOCI

ART. 9 - Il numero di soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche senza fini di lucro, quali enti privati o società senza fini di lucro, che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o a un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio s'intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Le domande presentate da soci minorenni dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Ogni socio persona giuridica, avrà diritto a un voto, e dovrà nominare un proprio delegato/rappresentante per la partecipazione alle assemblee e per l'eventuale elezione come

componente il Consiglio Direttivo. I soci persone giuridiche dovranno essere prevalentemente Associazioni di Promozione Sociale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette; hanno pieno diritto di voto i soci maggiorenni in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata, in forma scritta, di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 10 – I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

b) al pagamento o rinnovo, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo, delle tessere associative annuali rilasciate dalle Associazioni, Federazioni ed Enti Nazionali, in relazione alle attività praticate.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione e/o ai suoi soci. L'esclusione, in forma scritta è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo delle tessere associative nazionali entro il termine fissato, a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di socio, senza altra e ulteriore formalità.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative.

La quota e la tessera non sono rivalutabili né trasmissibili.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 11 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. avanzi di gestione di anni precedenti;
2. beni immobili e mobili;
3. donazioni e liberalità;
4. altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano:

- dalle quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali;
- dai contributi di aderenti e di terzi, di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- da erogazioni liberali.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 12 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale e, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 13 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci,

anche in modo indiretto.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 14 - L'associazione potrà essere articolata in Settori di attività.

Si definiscono Settori di attività i gruppi che, in modo non autonomo giuridicamente, svolgono le attività in settori specifici con autonomia organizzativa.

All'interno del Settore verrà nominato un Responsabile che coordinerà il lavoro del gruppo e che terrà i rapporti col Presidente dell'associazione ed il Consiglio Direttivo.

Ogni Settore potrà redigere un proprio regolamento organizzativo interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'associazione, a sua volta, potrà dotarsi di uno o più regolamenti interni che meglio specificheranno le modalità organizzative di tutte le attività svolte dai Settori, comunque coordinate dal Consiglio Direttivo dell'associazione stessa.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)

ASSEMBLEA

ART. 15 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- approvare il rendiconto economico-finanziario e deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- procedere alla nomina del Consiglio direttivo alla scadenza;
- procedere alla eventuale nomina del Collegio Sindacale alla scadenza;
- approvare o modificare i regolamenti interni;
- esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.

-
- discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie, e sulle altre operazioni straordinarie, proposte dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in alternativa, dal Vice presidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante l'affissione della convocazione in tutti i locali dove si svolgono le attività dell'Associazione, e/o tramite invio della convocazione tramite posta elettronica, con avviso di ricezione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

ART. 16 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 17 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei

soci presenti, siano essi intervenuti o rappresentati per delega.

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.22 del presente statuto.

ART. 18 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed è formato da un minimo di sette a un massimo di diciassette membri scelti tra i soci maggiorenni; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione d'ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decada oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci o ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano state accettate da un delegato precedentemente nominato;
- deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione; promuovere le attività in conformità ai principi contemplati all'art.1 del presente statuto;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- redigere i regolamenti operativi da far approvare all'assemblea dei soci e definire le modalità per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari;

PRESIDENTE

ART. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento d'idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, con le spese a carico dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 - COLLEGIO SINDACALE

Potrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, o un Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C., secondo quanto disposto dalla normativa vigente e secondo i parametri in essa previsti, o per scelta autonoma dell'Associazione.

I componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti comunque tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

L'organo di controllo qualora svolgesse anche le funzioni di controllo contabile, di cui all'articolo 2409 ter

del Codice Civile, dovrà essere costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

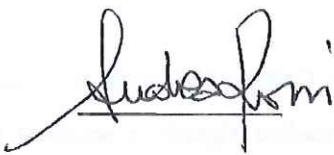
ART. 22 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo di controllo indicato dalla normativa specifica.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore, e nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti del CONI.

Il Segretario



Il Presidente

